



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 6

REGIONI E PROVINCE AUTONOME
SEDI

NAS
Comando Carabinieri per la tutela della salute
SEDE

Arma dei Carabinieri
Raggruppamento CITES
Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi
c.a. Gen. Giorgio Maria Borrelli
frm43926@pec.carabinieri.it

Comando della Polizia di Stato
Cor.se att.ne della POLIZIA POSTALE
dipps121.00R0@pecps.poliziadistato

Guardia di Finanza
Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche
I Gruppo – 1° Sezione
rm2200000p@pec.gdf.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare
Div. III - Strategie della Biodiversità
Alla c.se att.ne del DG Contrammiraglio Francesco Tomas
TBM@pec.mase.gov.it

Uvac e Pcf
SEDI

Ufficio 8
SEDE

Oggetto: animali appartenenti a specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica e loro ibridi.

La Scrivente Direzione Generale è venuta a conoscenza dell'introduzione irregolare nel territorio nazionale di animali appartenenti a specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica di cui al Dlgs 135/2022 e di loro ibridi (es. Savannah cat), in quanto considerati erroneamente animali da compagnia.

A tal proposito si evidenzia, infatti, che le specie detenibili come animali da compagnia sono solamente quelle elencate nell'Allegato I al Reg 2016/429.

In particolare si evidenzia che tra i mammiferi sono considerabili da compagnia esclusivamente *i cani, i gatti, i furetti nonché i roditori e i conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.*

La detenzione delle specie pericolose è invece trattata dal Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135 articolo 4 comma 1 risultando vietata a chiunque e includendo anche i possibili ibridi e le loro successive generazioni. Le specie pericolose possono essere acquisite e detenute solo da stabilimenti autorizzati.

Si fa presente inoltre che, come previsto all'art. 17 dello stesso decreto, fino all'individuazione del nuovo elenco di specie animali pericolose di cui all'art. 4 c. 2, le disposizioni dell'art. 4 si applicano alle specie elencate nel DM 19/04/1996.

Le introduzioni di animali appartenenti alle specie pericolose e ai loro ibridi si intendono svolte in modo irregolare quando sono considerati erroneamente animali da compagnia e sono introdotti al seguito dei proprietari o sono acquisiti in altri modi, compresi i canali on-line di vendita a distanza.

Si evidenzia infine che un *ibrido tra animali pericolosi e cane/gatto* non può essere identificato con microchip appartenente alle serie numeriche destinate ai cani e ai gatti. Allo stesso modo tale esemplare non può avere un passaporto per cani/gatti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giovanni Filippini